



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

ORDINANZA

(MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI IDRICI NON POTABILI)

PROT.: 2173

DEL: 11/08/2020

REG. N.: 24

IL SINDACO

Visto che:

- l'andamento climatico dei trascorsi mesi invernali é stato caratterizzato da scarsa piovosità;
- anche il periodo primaverile ha registrato un'eccezionale riduzione delle precipitazioni atmosferiche;
- il gestore del servizio integrato <<CONSAC Gestioni Idriche SpA>> ha quantificato in circa il 50% la riduzione delle portate sorgentizie e la conseguente necessità di fronteggiare una crisi idrica da scarsità già manifestatasi e destinata ad aggravarsi al crescere delle temperature e per l'incremento del flussi turistici;

Considerato che l'art. 144 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n.: 152 recante <<Norme in materia ambientale>> prescrive che gli usi diversi dall'idropotabile sono consentiti allorquando le risorse idriche siano sufficienti;

Atteso che il gestore sta già attuando interruzioni del servizio nelle ore notturne in modo da consentire il recupero di acqua per quanto possibile nelle infrastrutture di accumulo, con la possibilità di estensione delle interruzioni alle ore pomeridiane;

Ritenuto necessario adottare misure finalizzate alla riduzione dei disagi a cui la popolazione può andare incontro limitando gli usi non potabili;

Visto lo statuto comunale;



Ritenuto necessario adottare misure finalizzate alla riduzione dei disagi a cui la popolazione può andare incontro limitando gli usi non potabili;

In virtù dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267 e, più in generale, la normativa in essere:

ORDINA

alla popolazione residente, ai soggetti esercenti attività, ai soggetti che a qualunque titolo si trovano nel territorio comunale, di astenersi dall'utilizzare la risorsa idropotabile erogata dal pubblico acquedotto:

- a. per il lavaggio di piazzali ed aree pavimentate;
- b. per il lavaggio di autoveicoli, motoveicoli, camper e/o attrezzature di ogni tipo;
- c. per il riempimento di piscine;
- d. per l'inaffiamento di orti, giardini, aiuole ed aree verdi;
- e. di attivare forme di risparmio domestico della risorsa idrica.-

I divieti di cui sopra sono operativi dalla pubblicazione del presente provvedimento, di cui se ne dispone la diffusione nei luoghi pubblici e sul sito web del Comune.-

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.-

I contravventori saranno puniti a norma di legge, con la sanzione prevista dall'art. 7 bis del (TUEL) Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267, da un minimo di € 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00), salvo i casi di pagamento in misura ridotta di € 100,00 (cento/00).-

La Polizia locale vigilerà per l'osservanza della presente ordinanza ed applicherà le relative sanzioni in caso di inottemperanza.-

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio entro il termine di giorni 60 oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120, decorrenti dalla pubblicazione.-

Il Responsabile dell'U.T.C.
del servizio e del procedimento
(Geom. Stefano Trotta)



IL SINDACO
(Dr Natalino BARBATO)